



PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE



Trasmissione a mezzo PEC

All.1

Destinatari in Calce

OGGETTO: Appia Energy Srl , P. IVA 02304890730 - centrale termoelettrica di Massafra(TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA D.D. n.93 del 07.09.2012– Avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - verbale della Conferenza di servizi del 05.04.2018

Si trasmette in allegato il verbale della conferenza di servizi in oggetto indicata.

Il Funzionario P.O *
Ing. Aniello Polignano

IL DIRIGENTE *
Arch. Lorenzo Natile

** firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 39/1993*

**Appia Energy Srl - C.da Console
74016 Massafra (TA)
appiaenergvsrl@pec.marcegaglia.com**

**Sindaco del Comune di Massafra
protocollo@pec.comunedimassafra.it**

**Comune di Massafra - Settore Urbanistica
ripartizione5@pec.comunedimassafra.it**

**Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio –
PEC dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@regione.puglia.it**

**Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio
– Sezione Ciclo rifiuti e bonifica
PEC: serv.rifiutiebenifica@pec.rupar.puglia.it**

**Arpa Puglia
Direzione Generale e scientifica - Bari
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia – Dap Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**ARES Puglia
dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it**

**ASL TA/1 - SISP U.O. Massafra-Mottola-Statte-Palagiano
dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it**



OGGETTO: Procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l'impianto della Appia Energy Srl: Conferenza di Servizi

**VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
05/04/2018**

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n.93 del 7 Settembre 2012 la Provincia di Taranto ha espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale (VIA) e ha rilasciato, contestualmente, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Società Appia Energy Srl, relativamente alla realizzazione della seconda linea della centrale termoelettrica nel Comune di Massafra (TA), C.da Console.
- la Società Appia Energy srl, con nota acquisita al prot. n 26125 del 25.08.2017, contestualmente alla richiesta di proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale, ha richiesto la ridefinizione della data di scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù del D.Lgs n.46/2014 e successive note esplicative;
- Il combinato disposto del D.Lgs n.46/2014 (che ha modificato il D.lgs n.152/2006) e la direttiva del Ministero dell'Ambiente n. 22295 GAB del 2710/2014, ha prorogato la scadenza di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 Aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). La medesima direttiva ministeriale, inoltre, ha previsto l'opportunità che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame.

Considerato che:

- La Regione Puglia, con nota prot. 4788 del 10.08.2017 (prot. provincia n.25776 del 17.08.2017), invitava la scrivente Provincia a disporre il riesame del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art.29-octies comma 4 del d.Lgs n.152/2006 e smi, tanto al fine di adottare misure correttive al predetto provvedimento del 2012 per effetto dell'intervenuta evoluzione del quadro normativo ambientale.
- l'art.29-octies, comma 4, del D.Lgs n.152/2006, prevede, tra l'altro, che: "Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono".
- Il d.Lgs n.46/2014, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, ha apportato importanti modifiche al Codice Ambientale (D.Lgs n.152/2006) anche in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, prima disciplinate dal d.Lgs n.133/2005;
- La scrivente Provincia, con nota prot.36505 del 27.11.2017, ha avviato il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale giusta D.D. n.93 del 07.09.2012, in relazione all'installazione sita nel Comune di Massafra C.da Console e relativa alla linea 2 della centrale termoelettrica di Massafra(TA) alimentata a CDR e biomasse gestita dalla ditta Appia Energy Srl, chiedendo alla società di presentare, entro 90 giorni, la documentazione necessaria così come previsto dallo stesso comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs n.152/2006, facendo riferimento anche agli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.2006.

- La Società, con nota prot 253/18 del 14.02.2018 – prot. provincia n. 5637 del 22.02.2018 – riscontrava la nota della Provincia trasmettendo gli elaborati tecnici finalizzati al procedimento di riesame di cui trattasi;
- La Provincia di Taranto pubblicava la documentazione tecnica nel link di seguito riportato: <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/appia-energy-massafra> ; contestualmente convocava l'odierna Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona invitando i seguenti enti

Enti ed Amministrazioni invitati
Comune di Massafra – Sindaco
Comune di Massafra – Settore Urbanistica
A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale e Scientifica
ASL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione – SISP Massafra
Regione Puglia – Dipartimento– Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Ecologia e paesaggio;
Regione Puglia Ciclo Rifiuti e Bonifica;
Proponente: Appia Energy srl

Inoltre, con separate note, la Provincia ha ammesso a partecipare ai lavori della conferenza un solo membro delle associazione ISDE Massafra e Comitato per la corretta gestione rifiuti di Massafra.

E' presente il funzionario del Settore Responsabile del Procedimento ing. Aniello Polignano e il Dirigente del Settore Arch. Lorenzo Natile.

Constatata:

- l'assenza degli Enti, come sopra indicato;
- la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze ("allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Per quanto sopra espresso si dichiara aperta la seduta alle ore 11:45.

Il responsabile del procedimento evidenzia che dalla data della convocazione della conferenza di servizi (prot 8129 del 13.3.2018) non sono pervenute nel termine perentorio stabilito dalla norma (non superiore a 15 giorni) richieste delle amministrazioni riguardo le integrazioni documentali o eventuali chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Lo stesso responsabile del procedimento introduce le motivazioni e l'ambito di applicazione dell'istituto del riesame dell'AIA, esponendo le ragioni ed i presupposti relativi al riesame disposto con la nota prot. 8129 del 13.3.2018.

Prende la parola l'ing Carella, per conto della Appia Energy srl, che illustra le caratteristiche dell'impianto in riferimento alle nuove norme intervenute.

Si da lettura del parere Arpa Puglia prot 21546 del 5/4/2018 e del parere della Regione Puglia prot 2312 del 05.04.2018, che si allegano al presente verbale.

Il Sindaco del Comune di Massafra chiede un rinvio della seduta per valutare il parere di Arpa Puglia pervenuto in data odierna ed, al tempo stesso, presenta un documento (acquisito al prot. 11135 del 05.04.2018) dove esprime parere sfavorevole, allegando allo stesso la Delibera di Consiglio Comunale n.75/2016 e nota dell'ISDE Massafra pervenuta a mezzo protocollo al medesimo ente.

Il dott. Mastronuzzi, in rappresentanza dell'ASL S.I.S.P., evidenzia che, al fine della salvaguardia della salute pubblica, pur essendo già in essere un piano (Centro salute ed ambiente Taranto) concordato con la Regione Puglia, ISS, Arpa Puglia, Dipartimento di prevenzione di Taranto della ASL, auspica che sia incrementato il controllo sulle matrici ambientali attraverso l'implementazione di stazioni fisse di monitoraggio. Sarebbe utile inoltre un piano concordato con Arpa ed azienda di controllo della salute dei lavoratori, al fine di valutare tempestivamente eventuali patologie derivanti dall'esposizione da impianti di incenerimento.

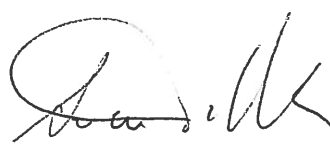
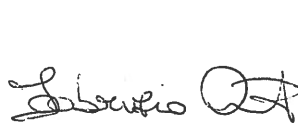
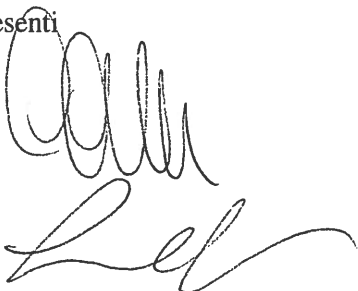
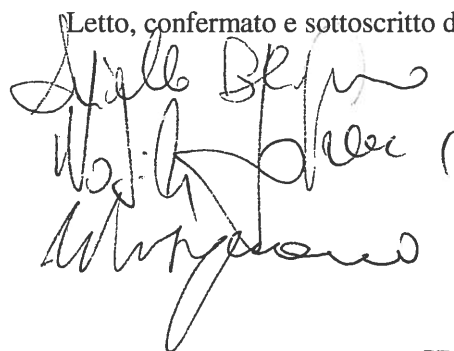
L'Avv. Quinto, nell'interesse della società Appia Energy, rileva che il procedimento di riesame ha ad oggetto esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 29 octies - comma 4 - lett. d) del d.lgs n.152/2006 che riguarda l'ipotesi della sopravvenienza di norme di qualità ambientale ovvero comunitarie, nazionali e regionali, che incidano sull'autorizzazione. In tal senso è stata indetta la presente conferenza ed in questo modo ha inteso operare Appia Energy, che nella propria documentazione ha rappresentato l'impatto sull'autorizzazione della modifica concernente il CSS rifiuto. Solo rispetto a questo elemento vi è stata una modifica normativa ed a tale aspetto deve essere circoscritto il riesame e quindi la presente conferenza di servizi. Ciò premesso, il parere pervenuto in data odierna da Arpa Puglia si appalesa totalmente inconferente in quanto finalizzato a rimettere in discussione aspetti dell'AIA che non sono stati in alcun modo interessati da modifiche normative sopravvenute al rilascio dell'autorizzazione. Arpa Puglia pretende persino di rimettere in discussione i criteri afferenti la localizzazione dell'impianto che sono stati oggetto di un contenzioso amministrativo definito in senso favorevole all'azienda con sentenza del TAR passata in giudicato per effetto della conferma da parte del Consiglio di Stato (CDS n.2195/2017). Il parere dell'Arpa è pertanto inammissibile e non può essere preso in considerazione ai sensi del riesame 29 octies - comma 4 - lett. d) del d.lgs n.152/2006. In ogni caso, per completezza, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio sul punto, la ditta farà pervenire delle controdeduzioni tecniche che dimostrano l'infondatezza nel merito dei rilievi svolti da Arpa. La ditta chiede che la presente conferenza venga chiusa in data odierna in quanto l'amministrazione procedente dispone di tutti gli elementi per potere assumere il provvedimento conclusivo sull'istanza di riesame. Con riferimento al parere della Regione Puglia si rinnovano le medesime considerazioni già svolte sul parere Arpa, rappresentando altresì che il parere regionale non indica eventuali BAT sopravvenute oltre quelle indicate dal gestore, e se il riferimento è quello dei grandi impianti, lo stesso non è applicabile all'impianto Appia Energy che non rientra nella tipologia dei grandi impianti. In ogni caso la richiesta di integrazioni è tardiva rispetto al procedimento avviato.

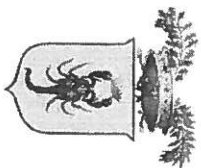
Il Comune di Massafra osserva che nella nota dell'Arpa e in particolare nella parte in cui si indicano prescrizioni per il piano di monitoraggio e controllo, si esprimono considerazioni in stretta connessione con l'attività di esercizio dell'impianto e quindi sulle relativa AIA. Allo stesso modo la nota della Regione fa riferimento ad una fonte normativa della U.E. che non può essere ignorata negli atti del presente procedimento. Insiste pertanto per aggiornare l'odierna conferenza di servizi al fine di prendere atto dei riscontri che saranno presumibilmente offerti dal soggetto proponente.

Il dirigente del Settore e il responsabile del procedimento, in considerazione degli elementi istruttori acquisiti in conferenza ed al fine di consentire alle parti l'approfondimento necessario, assegnano 30 giorni dalla data odierna per il deposito di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni, decorsi i quali la scrivente Provincia provvederà, previa valutazione degli atti acquisiti, alla chiusura del procedimento.

La Conferenza di servizi si chiude alle ore 14.30

Letto, confermato e sottoscritto dai presenti





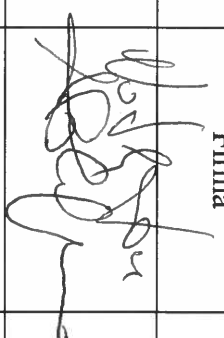
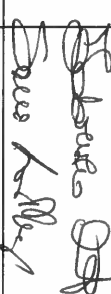
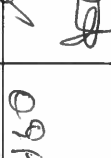
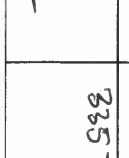
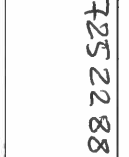
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE

FOGLIO PRESENZE CONFERENZA DI SERVIZI

05/04/2018

Oggetto: Appia Energy – riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Ente	Rappresentante (cognome e nome)	Qualifica	Firma	Fax - tel	e-mail
Provincia di Taranto	NATILE LORENZO POLICIANO ALFREDO	DIRETTORE RUP			
Comune di Massafra	QUARANTA FABRIZIO LADARZO SALVO	SINDACO CONSIGLIERE	 	0998551642	Sindaco@Comune olm.drogha.it CAVIAU@PROMIZIO.MA
Regione Puglia: - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Ecologia e paesaggio; - Servizio rifiuti e Bonifica					
Arpa Puglia Direzione generale e scientifica e DAP Taranto					
Dipartimento di Prevenzione – SISPP	MASIRONI LUIGI	DIRIGENTE RESP. SISPP		0998806415	Luigi.Masironi@ arptaranto.it
Appia energy Srl	ROBERTO CANAVAGLIA CAANNINE CARLELA LUCA TALLERIE	A.D. RESP. DGS DIRETTORE	  	335 725 22 88	roberto.canavaglia@ maenergy.it luce.tallerie@

Per il Comitato "NO raddoppio inceneritore per corretta gestione rifiuti di Massafra":

Luigi Putignano

Procedente



3358191467

Luigi Putignano
Sindaco delegato

Per l'Isde di Massafra: Enzo Comolimo

Enzo Comolimo

ANDREO



COMITATO NO RADDOPPIO -

Andreo





Documento informatico firmato digitalmente

CO.GE. AIA_025

PROVINCIA DI TARANTO
4° Settore Pianificazione e Ambiente
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto: Appia Energy Srl , P. IVA 02304890730 - Centrale termoelettrica di Massafra(TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA D.D. n.93 del 07.09.2012 e ss.mm.ii. – Avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Convocazione conferenza di servizi ex art. 14/ter L.241/90.

Rif. Nota Provincia di Taranto prot.8129 del 13/03/2018

Si trasmette con la presente il parere di competenza sulla procedura in oggetto.

Distinti saluti.

1

IL DIRETTORE DEL D.A.P.
(Dott.ssa Maria Spartera)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Documento informatico firmato digitalmente

CO.GE. AIA_025

c.a.

Direttore DAP Taranto
ARPA PUGLIA

Oggetto: Appia Energy Srl , P. IVA 02304890730 - centrale termoelettrica di Massafra(TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA D.D. n.93 del 07.09.2012 e ss.mm.ii. – Avvio del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29- octies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Convocazione conferenza di servizi ex art. 14/ter L.241/90.

Rif. Nota Provincia di Taranto prot.8129 del 13/03/2018

PREMESSA

Il presente parere si riferisce all’istanza di riesame dell’AIA presentata dalla società Appia Energy s.r.l. ed alla documentazione progettuale annessa costituita dai seguenti elaborati:

- Istanza riesame AIA Appia Energy_rev.1;
- All.tec.2017_rev.4a.completo (documento contenente elaborati di: Applicazione delle BAT, Documento Tecnico, Schede AIA, PMC-rev.1 del 19/01/2018);
- DGR Puglia n. 648 del 05/04/2011;
- DM Ambiente n. 22 del 14/02/2013;
- Determina Dirigenziale Provincia di Taranto n. 93 del 07/09/2012 in copia conforme;
- Visura camerale al 31-01-2018.

2

In particolare, da esame dell’istanza presentata dal Gestore con prot. 253/18 del 14/02/2018 emerge quanto segue:

- essa concerne (v. pag. 2) la “... richiesta di autorizzazione per **modifica non sostanziale** (ex art. 29- nonies comma 1 del D.Lgs 152/06) per l’impianto IPPC con codice 1.1 la cui attività rientra nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 (VIA), in quanto riconducibile a progetti rientranti nell’Allegato III alla lettera n) e/o negli Allegati A1/A2 della L.R. 11/01 e smi alla voce A.2.f...”;
- il Gestore specifica che: a) si procede al riesame dell’AIA per il recepimento della vigente normativa sul CSS di cui al DM Ambiente n.22/2013 (con istanza già presentata il 15/09/2017; il riferimento è alla nota Appia Energy prot. 542/17 del 15/09/2017) e la documentazione presentata fa riferimento agli indirizzi della DGR Puglia n. 1388 del 19/09/06; b) la modifica, di carattere esclusivamente «gestionale», non comporta variazioni delle caratteristiche delle prestazioni dell’impianto, né tantomeno dei livelli emissione;
- nel paragrafo dell’istanza intitolato “Descrizione riepilogativa della presente integrazione del riesame presentato” è riportato che “...Il combustibile da impiegare deve essere classificato in relazione alla UNI EN 15359, così come introdotta dal D.lgs n. 205/2010 e, successivamente, disciplinato dal DM Amb. n.22/2013. Tale aggiornamento si rende necessario in relazione alla circostanza che la stessa produzione di CSS, in Puglia, è stata oggetto di autorizzazioni specifiche intervenute per l’impianti di Conversano e Manfredonia (rispettivamente con DD AIA della Regione nn. 202 e 203/2016). Pertanto il CSS rifiuto che verrà impiegato, dovrà rispettare la classificazione di cui alla lettere cc) dell’art. 183 del D.lgs n. 152/2006 vigente, che testualmente riporta: «il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale». In particolare il prodotto che potrà essere impiegato dovrà avere le caratteristiche relative alla classificazione riportata dal DM Amb. n.22/2013 : CSS : PCI (3) – CI (3) – Hg (4). Questa nuova indicazione relativa alla classificazione ex UNI EN 15359:2011 (con il campionamento a norma delle UNI EN 15442:2011 – 15443:2011) sarà, peraltro allineata con le modalità di valutazione della produzione del CSS, in armonia con le disposizioni previste al punto 8 - art.39 del D.lgs n.205/2010¹. Come si evince tutte le modificazioni esecutive intervenute a fronte della diversa classificazione del combustibile solido secondario (derivato dai rifiuti) da impiegare (ex Dm. Amb. n.22/2013) non alterano e/o modificano le prestazioni dell'impianto e/o i livelli di emissione autorizzati, e pertanto non costituiscono una modifica sostanziale, così come disposto (nello specifico) dalla lettera f) del punto 1 dell'art. 237-ter del testo vigente del D.lgs n.152/2006²...

- secondo dichiarazione del Gestore riportata a pag. 9 dell'istanza "...l'impianto è già adeguato alle indicazioni di cui alla LR n.23/2015, come risulta dalle ultime verifiche condotte nei mesi scorsi (in allegato)...".

La Provincia di Taranto con nota prot. n. 36505 del 27/11/17 ha comunicato l'avvio della procedura de qua, convocando - con successivo prot. n. 8129 del 13/03/18 - la Conferenza dei Servizi odierna. Si precisa che in precedenza la Regione Puglia, con nota prot. 4788 del 10.08.2017, aveva invitato l'A.C. a disporre il riesame del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art.29-octies, comma 4, del d.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., proprio al fine di "... adottare misure correttive al predetto provvedimento del 2012 per effetto dell'intervenuta evoluzione del quadro normativo ambientale...".

OSSERVAZIONI

Utilizzo del CSS-combustibile

Si richiedono altresì delucidazioni al Gestore in merito al richiamo, contenuto nell'istanza prot. AE_0542/17 del 15/09/17, di procedere all'aggiornamento dell'AIA "...alle disposizioni di cui al DM n. 22/13 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di CSS ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del T.U.A., stante l'impiego di CSS (ex CDR) nella centrale elettrica di Massafra...".

Si osserva nel merito che l'installazione attualmente è autorizzata all'utilizzo di CSS-rifiuto [Combustibile Solido Secondario di cui all'art. 183, comma 1 – lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., classificato come rifiuto speciale] e non CSS-combustibile (End of Waste), né emerge dalla documentazione presentata per il riesame che l'impianto gestirà un materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (CSS-Combustibile);

Ai sensi del DM 22/2013 l'utilizzo del CSS-combustibile è possibile solo in alcuni impianti, tra i quali si definisce (all'articolo 3, comma 1, lettera c): «centrale termoelettrica»: impianto di combustione **con**

¹ N.B. – 8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall'articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

² N.B. : f) 'modifica sostanziale': una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Inoltre, si definisce come «utilizzatore» (all'articolo 3, comma 1, lettera i): *“Il gestore dell'impianto di cui alle lettere b) o c) che utilizza il CSS-Combustibile come combustibile in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali”.*

Risulta quindi che il CSS-combustibile non potrà essere utilizzato nell'impianto in oggetto, poiché l'impianto non rientra tra i possibili “utilizzatori” previsti dal decreto, ed in particolare:

- l'impianto è un co-inceneritore di rifiuti e non utilizza combustibile fossile tradizionale da poter sostituire per produrre energia, escludendo il gasolio utilizzato come combustibile ausiliario;
- nella sua configurazione attuale l'impianto non raggiunge i 50 MW, e quindi pur non considerando il carattere ostativo del precedente punto, ai sensi di legge, il CSS-combustibile potrebbe essere utilizzato solo qualora sia realizzata ed attivata la seconda linea di combustione. A seguito del realizzarsi di tali condizioni, il Gestore dovrà adempiere a quanto riportato nell'art. 16 del suddetto decreto in merito alla comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile.

Infine, **come ulteriore elemento ostativo all'utilizzo di CSS-Combustibile, si evidenzia che quanto riportato dal Gestore nell'ISTANZA, in merito alla classificazione del CSS-Combustibile a pag. 8 è errato.** Infatti, il Gestore riporta che:

In particolare il prodotto che potrà essere impiegato dovrà avere le caratteristiche relative alla classificazione riportata dal DM Amb. n.22/2013 : CSS : PCI (3) – Cl (3) – Hg (4)

Caratteristiche di classificazione			Valori limite per classe				
Caratteristica	Misura statistica	Unità di misura	1	2	3	4	5
PCI	media	MJ/kg t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 3
Cl	media	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 3
Hg	mediana	mg/MJ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,50
	90° percentile	mg/MJ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	≤ 0,16	≤ 0,30	≤ 1,00

Fig.1: estratto da documentazione Gestore

Tale affermazione è contro norma, dato che nell'allegato 1 del DM 22/2013 è specificato che: *“Ai fini del presente regolamento, è da classificare CSS-Combustibile esclusivamente il combustibile solido secondario (CSS) con PCI e Cl come definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e – per quanto riguarda l'Hg - come definito dalle classi 1 e 2, elencati nella Tabella 1, riferite a ciascun sotto lotto”.*

La stessa errata affermazione sulla classificazione del CSS-combustibile nella Tabella 15 dell'elaborato “Documento tecnico” a pag. 54: *“progettazione dell'impianto di produzione di energia elettrica tramite combustibile conforme al D.M. Amb. n.22/2013 (NCV 3 - CL 3 - Hg 4)”.*

La classe indicata dal Gestore pertanto non è quella di un CSS-Combustibile, ma ancora di un CSS-rifiuto che non può essere assoggettato al regime del DM 22/2013, a causa della concentrazione del parametro Hg.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



Per quanto sopra detto, si ritiene che non ci siano le condizioni per l'utilizzo del CSS-Combustibile, pertanto, nel presente parere non saranno prese in considerazione ulteriori questioni tecniche sul tale materiale (come ad esempio i controlli nel PMeC). Gli elaborati presentati dal Gestore devono essere quindi revisionati eliminando la questione del riutilizzo del CSS-Combustibile.

Utilizzo del CSS-rifiuto

Al fine di evitare confusione, si chiede di utilizzare in ogni elaborato tecnico la dizione "CSS-rifiuto", per differenziale tale rifiuto dal "CSS-combustibile" (non rifiuto) e da altri rifiuti da recupero energetico.

Si riportano le seguenti osservazioni relative all'utilizzo del CSS-rifiuto:

- Nella documentazione fornita dal Gestore, si riporta che il CSS-rifiuto che è recuperato nell'estabilimento ha classe 3-3-4. Si chiede al Gestore, in occasione del riesame, di utilizzare CSS-rifiuto con classe migliore dal punto di vista ambientale, compatibilmente con il ciclo produttivo dei fornitori, soprattutto per l'aspetto del mercurio e, se possibile, del cloro.
 - Per quanto riguarda il PMeC, manca nel documento l'esplicitazione di tutti i controlli e parametri da verificare per il CSS-rifiuto. In particolare si chiede di inserire la verifica degli altri parametri obbligatori del CSS (allegato 2 alla norma UNI 15359). Inoltre, si chiede di inserire anche i parametri facoltativi dell'allegato 3 alla norma UNI 15359, in base alle specifiche richieste dal Gestore stesso.
 - In merito all'attività di pretrattamento del CSS-rifiuto, finalizzata ad ottenere una maggiore densità del materiale, si ritiene che la stessa sia una attività preliminare al recupero che possa essere ricompresa nella generale casistica dell'attività R13. Pertanto deve essere richiesta autorizzazione R13.
 - In merito al CSS-rifiuto in balle, si ritiene che, per una migliore gestione ambientale e per una piena conformità delle BAT di settore relative agli stoccaggi, lo stesso debba essere stoccato negli stessi capannoni chiusi e in depressione utilizzati per il resto del CSS-rifiuto. Inoltre, non vi sono notizie in merito alla produzione del rifiuto costituito dagli imballaggi del CSS. Pertanto si richiede di integrare la documentazione.
 - Ai sensi dell'art. 237-octies del D.Lgs. 152/06 è prescritto che:
"Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:
 - a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
 - b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
 - c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi."
- Si chiede al Gestore di fornire la dimostrazione di quanto sopra.
- Si richiede di tenere separati nello stoccaggio preliminare del CSS-rifiuto, il materiale proveniente da produttori diversi, al fine di una maggiore tracciabilità e di facilitare gli eventuali controlli.

5

Biomasse, ovvero "altri rifiuti a recupero R1"

Si ritiene che, alla luce del riesame, che tutte le questioni del recupero dei rifiuti, debbano essere opportunamente chiarite nella nuova autorizzazione, dando seguito alle osservazioni che ARPA già aveva

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
 C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
 tel. 099 9946310 fax 099 9946311
 e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



formulato nei pareri nell'ambito della precedente istruttoria AIA, in particolare al parere prot.41867 del 3/8/2012. Nello specifico la documentazione del Gestore non è chiara a riguardo delle modalità gestionali delle c.d. "biomasse", per i seguenti motivi:

- a) il termine biomasse è improprio, si chiede di sostituirlo con la dizione "altri rifiuti", per differenziarlo dal CSS-rifiuto e dal CSS-combustibile;
- b) non esiste attualmente una autorizzazione alla messa in riserva (R13) di altri rifiuti, a parte il CSS. Infatti, nella Scheda AIA "I", tab. I2, è riportato solo il CSS per l'operazione R13. Senza messa in riserva non sarebbe possibile gestire correttamente gli altri rifiuti prima di poterli bruciare. Pertanto, per gli edifici ove è previsto lo stoccaggio del CSS-rifiuto deve essere espressamente riportato nel provvedimento di riesame da rilasciarsi il riferimento all'attività R13 anche per tutti i CER degli "altri rifiuti";
- c) si ribadiscono inoltre tutte le considerazioni del parere ARPA prot.41867 del 3/8/2012 al paragrafo 1.2.2. e la necessità di aggiornare l'intera documentazione;
- d) mancano i dati sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e sulle quantità massime da poter recuperare, sul potere calorifico degli stessi, e sul calcolo dell'efficienza dell'impianto in caso di utilizzo. Ai sensi dell'art. 237-sexies del D.Lgs. 152/06 è previsto che: *"l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente: un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati"*. Nella documentazione del Gestore è previsto solo un unico quantitativo limite di 200.000 t/anno valido per tutti i rifiuti e non per ciascun tipo, come previsto dalla legge. Pertanto si chiede di aggiornare la documentazione;
- e) non si comprendono le motivazioni del rinnovo della richiesta, avanzata con la presente istanza di riesame, di autorizzare tra i rifiuti in ingresso alla installazione le c.d. "Biomasse"³, considerato che la stessa società ha dichiarato a verbale di ispezione del 14/12/17 di non aver mai gestito tali tipologie benché autorizzato.

6

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Alla luce di quanto descritto e considerato altresì che, come richiamato nelle citate note provinciali, il D.Lgs n. 46/2014 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali ha apportato importanti modifiche al T.U.A. anche in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti (prima disciplinate dal D.Lgs n.133/2005, ormai abrogato), **si richiede che il Gestore fornisca:**

- 1) Copia dei pregressi titoli autorizzativi e/o abilitativi richiamati nel Documento tecnico in allegato 3 alla D.D. n. 93/2012 e/o di eventuali altri vigenti non citati in AIA;
- 2) Cronoprogramma di realizzazione della Linea 2 di impianto;
- 3) Verifica puntuale della validità dei criteri localizzativi imposti dalla pianificazione regionale intervenuta successivamente all'AIA (PRGRU approvato nel 2013 e PRGRS approvato nel 2015), in merito all'ampliamento di impianti di recupero energetico da rifiuti, con particolare attenzione a quelli relativi al sito "Area delle Gravine";

³ Riconducibili ai CER di cui alle tipologie n. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 dell'Allegato 2 - Suballegato 1 al DM 05/02/98 e ss.mm.ii.).



- 4) Singoli elaborati aggiornati di “Relazione Tecnica AIA”, “Schede AIA”, Piano di Monitoraggio e Controllo e “Documento su applicazione delle BAT”, la cui trattazione, in funzione del titolo autorizzativo in base al quale l’installazione esercisce, dovrà essere articolata distinguendo lo stato di fatto/assetto attuale (relativo al solo esercizio della Linea 1) dallo stato di progetto (relativo alla costruzione ed esercizio della Linea 2 in ampliamento). Gli elaborati dovranno tener conto delle osservazioni riportate nel prosieguo del presente parere ed altresì dei rilievi (rif. a “*non conformità*”, “*potenziali non conformità*”, “*criticità*” e “*condizioni per il gestore*”) emersi nel corso del controllo ordinario AIA condotto dall’ARPA in data 14/12/17, i cui esiti saranno a breve trasmessi dall’Agenzia;
- 5) A fronte della costruzione di nuove strutture in progetto, il Gestore non descrive in alcun elaborato come intenda gestire terre e rocce derivanti dagli scavi delle opere da realizzare, in particolare alla luce del DPR 120/2017. Si richiedono tutte le informazioni in merito.
- 6) Per quel che concerne nello specifico il “**DOCUMENTO SULLE BAT APPLICABILI**” allegato all’istanza di riesame si richiede di verificare la coerenza e completezza dell’elaborato, in quanto:
- non tutte le BAT per i co-inceneritori sono riportate nel documento, per cui la trattazione dovrà essere integrata;
 - manca la verifica rispetto alle *Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione* (ossia quelli con potenza termica superiore ai 50MWt, ivi compresi gli impianti di incenerimento o coincenerimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 3 t/h solo se l’attività ha luogo in impianti di combustione pari o superiori a 50 MW di potenza) approvate dalla Commissione con Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442, definite dal Gestore “*non applicabili alla Linea 2*”; si fa osservare a riguardo che, una volta realizzato il raddoppio delle linee (stato di progetto), l’installazione rientrerà in questa categoria;
 - con riferimento alla H.1.2., di seguito riportata come estratto dalla documentazione del Gestore risulta una incongruenza con i contenuti di altra documentazione (Relazione Tecnica e PMC), ove risultano previsti controlli radiometrici.

H.1.2	Controllo dei Rifiuti in ingresso	108	Le procedure di accettazione all'impianto devono garantire che i rifiuti in ingresso siano compatibili con le tipologie di trattamento presenti ed eventualmente prevedere operazioni a monte come raccolta differenziata, selezione e/o pretrattamento. Deve essere previsto un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto che permetta di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.	Non applicabile	Non applicabile all'impianto in oggetto. Il CSS necessario al ciclo di produzione proverrà da impianti regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il CSS in ingresso in centrale è ottenuto attraverso un ciclo di lavorazione che garantisce l'adeguato potere calorifico, riduce la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione, e con caratteristiche minime conformi ai requisiti stabiliti dalle norme della Regione Puglia (vedi valori stabiliti dal DM del 5 Febbraio 1998 e dalla Norma UNI 9903-1) ed al DM Amb. n. 22/2013.
-------	-----------------------------------	-----	---	-----------------	---

- in corrispondenza della BAT H.7.1 il Gestore afferma che “...Il rifiuto in ingresso è CSS, generato dalla raffinazione della frazione secca biostabilizzata dei rifiuti solidi urbani, e delle biomasse legnose. Il rifiuto non necessita quindi di pretrattamento...”. Tale affermazione è in contrasto con la previsione progettuale dell’utilizzo di un impianto per l’addensamento del CSS (pre-trattamento).
- 7) In merito alla rev.01 datata 19/01/18 del **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO** si osserva quanto segue:
- a) l’elaborato dovrà essere revisionato ed aggiornato, esplicitando i riferimenti alle Procedure SGA/EMAS implementate presso l’installazione per le diverse componenti ambientali (di cui dovranno riportarsi titolo e data di revisione), alle osservazioni che seguono, nonché ai rilievi emersi nel corso del controllo ordinario AIA del 14/12/17, i cui esiti saranno trasmessi a breve dall’Agenzia. Sia il PMC che le planimetrie ad esso annesse dovranno inoltre riportare il

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
 C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
 tel. 099 9946310 fax 099 9946311
 e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



riferimento all'unico titolo autorizzativo vigente ed efficace, distinguendo lo stato di fatto (relativo al solo esercizio della Linea 1) dallo stato di progetto (relativo alla costruzione ed esercizio della Linea 2 in ampliamento). A tal fine, dovranno essere ridenominate e corrette: a titolo meramente esemplificativo, le planimetrie dedicate alla *Gestione delle materie prime* e alla *Gestione dei rifiuti* dovranno riportare le modifiche necessarie a sanare le incongruenze, presenti negli elaborati progettuali e nella vigente AIA (che richiamano anche le operazioni R13/D15), in merito al regime di gestione dei rifiuti prodotti dalla installazione, per i quali il Gestore ha confermato a verbale di controllo ordinario del 14/12/17 l'adozione del deposito temporaneo con criterio temporale ex art. 183 comma 1 lett. bb) del T.U.A., in conformità a quanto stabilito dal par. 4.2.3 del PMC allegato alla D.D. n. 93/2012;

- b) dovrà essere prevista la conservazione per almeno 5 anni della documentazione relativa agli autocontrolli eseguiti per tutte le matrici e garantita la conformità dei certificati analitici ai requisiti fissati dalla Circolare prot. n.057/12/cnc/fta del 27/01/12 e ss.mm.ii.;
- c) nel **capitolo 1 "Introduzione"** il Gestore:
 - individua il Piano come *"...l'insieme delle azioni che il gestore intende svolgere per un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali connessi all'attività dell'impianto, nella configurazione autorizzata con D.D. prov. n. 93/2012 (due linee di combustione in esercizio) ..."*. Tale definizione rimanda direttamente alla questione dei titoli autorizzativi in funzione dei quali l'impianto attualmente viene esercito, aspetto che dovrà essere chiarito dall'A.C. (come meglio precisato nel prosieguo), fatto salvo che nel merito l'Agenzia ritiene che l'AIA rappresenti l'unica autorizzazione vigente sia per la configurazione dell'impianto con la sola Linea 1 di combustione in esercizio che per l'ampliamento in Linea 2;
 - dichiara che *"...l'elaborato recepisce inoltre le indicazioni emerse nell'ambito della procedura coordinata di VIA ed AIA svoltasi nel 2012 presso la Provincia di Taranto e conclusasi con la determina di AIA di cui sopra..."*. Si rappresenta che in realtà, per quel che concerne i pareri formulati all'epoca da ARPA, non tutte le osservazioni sono state recepite dal PMC (v. a titolo esemplificativo richiamo alla necessità di autorizzare l'operazione R13 per le c.d. "biomasse" in ingresso con relativa individuazione dei quantitativi consentiti per i singoli CER). Si rimanda al paragrafo apposito del presente parere dedicato alla questione "Biomasse in ingresso";
 - rispetto al par. 1.2 "Disegni allegati" si rimanda alle indicazioni di cui al punto 7 lett.a) che precede sulle Planimetrie annesse e parti integranti del PMC;
- d) in relazione al **capitolo 2 "Monitoraggio delle emissioni in atmosfera"** si evidenzia quanto segue.
 - al par.2.2.1 "Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in Atmosfera":
 - nelle *tabelle 2.2.1a e 2.1.1b*, per il monossido di carbonio (CO) è indicato un valore limite di emissione (VLE) come media oraria, mentre andrebbe indicato, in base alla normativa utilizzata per ricostruire i VLE⁴, il valore medio su 30 min. Inoltre, non è indicato, sempre per il CO, il valore medio da rispettare su 10 min. (come previsto dalla normativa);
 - in merito alla presenza di un doppio sistema SME per ciascun camino (E1 ed E3), si richiede che venga specificato quale sia l'utilità di un doppio sistema di acquisizione, inoltre, si chiede che sia chiarito il criterio alla base della scelta di un dato acquisito da un sistema piuttosto che dal sistema in parallelo (sia per gli inquinanti che per i parametri ambientali monitorati);

⁴ All. 1 al Titolo III-bis - Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; art. 27 (c. 5) del D.lgs. 46/2014. Riduzione del 20% dei VLE in ragione della L.R. n. 7 del 22.01.99 e ss.mm.ii.



- come previsto dalla richiamata normativa⁵, l'assicurazione di qualità dei sistemi di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla UNI 14181 nell'ultima versione disponibile; inoltre, si segnala che il Manuale di Gestione del S.M.E. (MG) dovrà contenere tutte le informazioni utili alla descrizione della qualità del dato acquisito dai sistemi di monitoraggio;
 - sempre in riferimento al sistema di monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera S.M.E., si chiede all'A.C. di inserire nel provvedimento di Riesame una specifica prescrizione relativa all'utilizzo degli SME, gestiti in conformità alla UNI EN 14181:2015, per l'accertamento dei superamenti dei limiti di emissione; tali sistemi devono, infatti, intendersi quali strumenti da utilizzarsi anche ai fini dei controlli di pertinenza delle Autorità di Controllo⁵ (si allega nota specifica del MATTM a riguardo);
 - in riferimento ai VLE delle emissioni in atmosfera così come prescritti per il camino E1 ed E3, si richiede che essi siano applicati a tutti gli stati di esercizio dell'impianto e che, ad eccezione degli stati di Guasto, Fermata ed avviamento, tutte le altre ore dovranno essere considerate come ore operative e pertanto soggette alla conformità al VLE di emissione su base semi-oraria o oraria. Inoltre, si chiede che venga associato al periodo temporale semi-ora/ora lo stato impianto prevalente ovvero quello associato ad almeno il 70% dei dati elementari che concorrono alla composizione del dato medio.
- al par. 2.2.2 "Campionamento in Continuo delle Emissioni", si osserva che:
- non è previsto il monitoraggio in continuo del mercurio;
 - non è stato fatto specifico riferimento alla norma UNI CEN/TS 1948-5:2015 "Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB dioxin-like - Part 5: Campionamento a lungo termine di PCDD/PCDF e PCB".
- Si chiede pertanto di fornire un cronoprogramma di installazione del sistema di campionamento in continuo delle emissioni ed una proposta di protocollo di monitoraggio con dettaglio delle modalità tecniche di prelievo, durata e frequenze.
- al par. 2.2.3 "Campionamento in discontinuo delle Emissioni" si osserva che per le misure discontinue la concentrazione dovrà essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi riferiti alle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto;
- al par. 2.2.5 "Emissioni diffuse (attive e passive)" il monitoraggio delle emissioni odorigene deve rispettare i metodi indicati nell'allegato tecnico della L.R. 23/2015 o metodi equipollenti, previa condivisione con gli Enti di Controllo così come previsto dalla citata Legge Regionale.
- e) riguardo al **capitolo 3 "Monitoraggio delle emissioni idriche"** si sottolinea che:
- l'inquadramento normativo descritto al par.3.1 è incompleto in quanto trattandosi di installazione sottoposta ad AIA le autorizzazioni agli scarichi sono sostituite dall'AIA disciplinata dalla Parte II del medesimo D. L.vo 152/06 e ss.mm.ii.. Sono altresì assenti i riferimenti alle norme regionali in materia di disciplina degli scarichi di acque domestiche e assimilate e delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
 - riguardo agli accumuli delle acque reflue prodotte dall'installazione, descritti al par. 3.2, occorre inserire la sigla/numero identificativo della vasca/serbatoio e, laddove pertinente, l'eventuale sigla identificativa del deposito temporaneo. Da quanto emerso dal recente controllo ordinario

⁵ V. nota prot. 4955 del 29/03/2018 del MATTM, che si allega alla presente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



(rif. verbale di attività del 14/12/2017 trasmesso con nota prot. n.76713 del 18/12/2017) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento non è in linea con quanto descritto al par. 3.2, in quanto sia le acque di prima pioggia trattate che le acque di seconda pioggia trattate sono tutte smaltite in regime di rifiuto liquido. Si ritiene altresì che la gestione attualmente operata sia non conforme al R.R. 26/2013 e ss.mm. e ii. che prevede l'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento (rif. art. 2, comma 2, e art.11, comma 1, RR 26/2011 e s.m.i.).

Inoltre, in sede di controllo ordinario AIA del 14/12/2017 è emerso che il bacino di contenimento, dei n. 2 serbatoi di gasolio di capacità pari a 15 m³ ciascuno, è dotato di un pozzetto a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti; tale pozzetto è dotato di valvola flangiata allocata in vasca, esterna al bacino, coperta da griglia, collegata alla rete di raccolta di acque meteoriche dei piazzali. Tale assetto, secondo quanto specificato dal gestore, è stato disposto dai Vigili del Fuoco in sede di rilascio del CPI. Si richiede all'uopo evidenza di tale disposizione.

- in merito alle acque assimilate alle domestiche, denominate "acque sanitarie" nel par. 3.2 del PMC ed attualmente smaltite come rifiuto, si evidenzia che a seguito delle modifiche apportate dal R.R. n.7/2016 alla disciplina sancita dal R.R. 26/2011 la soluzione adottata è utilizzabile soltanto in regime di deroga di cui all'art. 10 bis del citato regolamento. Pertanto, si richiede l'adeguamento all'attuale normativa.

f) il **capitolo 4 "Rifiuti"** dovrà essere integrato e/o modificato, al fine di rendere autoconsistente l'elaborato, secondo quanto sotto riportato:

- introduzione della tabella riepilogativa dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto (CSS-rifiuto e altre tipologie), articolata per singoli CER, quantitativi ammessi, operazioni autorizzate (R13- *Messa in riserva* ed R1- *Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*) ed individuazione univoca dell'area di stoccaggio ad essi dedicata;
- integrazione della tabella riepilogativa di tutte le tipologie (CER) dei rifiuti prodotti/producibili dall'installazione (ivi compresi quelli generati nel corso del normale esercizio dell'impianto e durante le eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie, quelli prodotti nella palazzina uffici, i reflui gestiti ai sensi della Parte IV del TUA, ecc.), completa di colonne riportanti la denominazione/sigla identificativa del deposito temporaneo di rispettiva allocazione ed il relativo criterio di gestione adottato (quantitativo o temporale, ai sensi dell'art. 183, comma 1-lett. bb del TUA), nonché la tipologia di contenitore. Si rammenta all'uopo che in sede di verbale di controllo ordinario del 14/12/17 il Gestore ha confermato l'adozione del deposito temporaneo con criterio temporale, in conformità a quanto stabilito dal par. 4.2.3 del PMC allegato alla D.D. n. 93/2012;
- rispetto ai rifiuti costituiti dalle ceneri prodotte dalla installazione, il Gestore dovrà integrare il PMC esplicitando i controlli che devono essere previsti per legge e rispettare una frequenza almeno trimestrale nei controlli per una più efficace verifica della funzionalità dell'impianto di combustione, atteso che:
 - ai sensi dell'art. 237-octies del D.Lgs. 152/06 è prescritto che: *"Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco";*

10

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- all'art. 237-sexiesdecies è previsto: *"Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti";*
 - descrizione delle modalità con cui il Gestore dà evidenza dei "...controlli giornalieri delle quantità di rifiuti in stoccaggio/deposito temporaneo previsti dal SGA..." e richiamati ai par. 4.2.1 "Ruoli e responsabilità nella gestione dei rifiuti in Centrale" e 4.2.2 "Modalità operative nella gestione dei rifiuti di Centrale", pagg. 18 e 19, del PMC. Analogamente e fermo restando che il controllo delle etichettature dei rifiuti deve essere effettuato quotidianamente, si richiede al Gestore di illustrare le modalità di registrazione degli esiti dei controlli mensili citati al par. 4.2.3, pag. 21, del PMC, ove si legge *"...Apposita procedura del sistema gestione ambientale prevede di verificare ogni mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche degli stessi. In tale occasione sono anche controllate le etichettature..."*;
 - si ritiene inoltre che il par. 4.2.2, concernendo sia i rifiuti in ingresso che quelli prodotti dall'installazione, debba essere ridenominato "Modalità operative nella gestione dei rifiuti in Centrale" e che debba esplicitamente riportare l'attuale iscrizione dello stabilimento al SISTRI (numero e categoria);
 - sostituzione del 1° capoverso del par. 4.2.3 "Deposito e stoccaggio dei rifiuti" riportante *"... Per le altre tipologie di rifiuti la Centrale effettua esclusivamente il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle proprie attività nelle aree opportunamente identificate..."*, con la dicitura corretta *"...Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti la Centrale effettua esclusivamente il deposito temporaneo, con adozione del criterio (dichiarare quello scelto tra il temporale e il quantitativo) nelle aree opportunamente identificate (indicare Planimetrie di riferimento)..."*. Il 4° capoverso del medesimo paragrafo, invece, dovrà essere riformulato come segue *"...La localizzazione delle aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti è riportata negli elaborati...omissis..."*.
 - sempre al par. 4.2.3 del PMC dovranno essere precisati i requisiti della cartellonistica esterna identificativa sia delle aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso sia dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti, da prevedere di tipo fisso e realizzata in materiale non deteriorabile (in sede di ispezione del 14/12/17 infatti l'Agenzia ha riscontrato che detti cartelli erano cartacei e in alcuni casi allocati su supporto mobile). Il paragrafo dovrà altresì essere aggiornato rispetto alle indicazioni di cui alla Circolare MATTM prot. 40604 del 15/03/18 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*, nonché integrato ripristinando la prescrizione, riportata nel PMC annesso alla D.D. n. 93/2012, che recitava *"...Lo stoccaggio dei fusti o cisternette è effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non supera i tre piani..."*;
- g) riguardo al **capitolo 5** "Monitoraggio del rumore dovranno essere apportare le seguenti integrazioni:
- il Gestore fornirà comunicazione preventiva (almeno 10 gg. lavorativi) all'Organo di Controllo ed all'A.C. della data di esecuzione degli autocontrolli previsti nel PMC, al fine di consentire l'eventuale partecipazione al monitoraggio;



- i punti di misura oggetto di autocontrollo dovranno essere georeferenziati;
 - tutti i punti di misura dovranno essere accessibili e in sicurezza. In particolare si ravvede la necessità di riposizionare il sito P02 individuato in area esterna ove è presente movimentazione di automezzi pesanti;
 - è necessario che il Gestore preveda nei propri autocontrolli un ulteriore sito di misura utile a monitorare il clima acustico prodotto dallo stabilimento in prossimità della gravina retrostante, in quanto assimilabile in una eventuale zonizzazione da parte del Comune di Massafra quale area protetta e, quindi, a maggiore tutela acustica;
 - il gestore in fase di autocontrollo, nei siti di misura ove vi siano individuabili sorgenti sonore concorrenti non di pertinenza dell'impianto, eseguirà un'analisi dei contributi relativi al livello globale sonoro di immissione tramite l'utilizzo di apposito software e/o analisi spettrali che consentano di discriminare unicamente il contributo dell'impianto in oggetto.
- h) in merito al **capitolo 6** "Controlli sul combustibile in ingresso" del PMC si osserva quanto segue:
- si ritiene opportuno che il Gestore proceda all'aggiornamento della attuale procedura gestionale degli allarmi radiometrici (rev03 del settembre 2013) richiamandola esplicitamente nel Piano di Monitoraggio e Controllo; ulteriore revisione della citata procedura dovrà essere inoltre di prassi condotta in occasione di ogni aggiornamento e/o implementazione del software gestionale del portale radiometrico;
 - al par. 6.1 "Stoccaggio delle materie prime" dovrà essere esplicitato che, in conformità alle norme tecniche di settore, nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio e/o deposito dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
 - nel paragrafo 6.3 "Procedure di verifica" è riportato che *"...Per le biomasse sono previsti controlli trimestrali di cui alla Sezione 4, Parte SII dell'allegato X alla Parte V del D.lgs n.152/2006 ed ss.mm.ii. per la verifica della loro non pericolosità..."*. Come già acclarato, il recupero riguarda rifiuti e non biomasse, pertanto, il riferimento, che può solo costituire un criterio di verifica supplementare, non è pertinente. Devono essere invece applicate le procedure e controlli del DM 5/2/98, per le Tipologie All.2 – Suballegato 1 del D.M. 05/02/98, che nel PMeC non sono previsti ed esplicitati per ogni singolo CER. Inoltre, si segnala per le valutazioni di merito dell'A.C. che, a parere della scrivente Agenzia, tutti gli eventuali rifiuti per i quali il DM 05/02/98 non prevede esplicitamente la possibilità del recupero energetico devono essere stralciati da quelli autorizzati in ingresso;
 - relativamente al par. 6.3 "Procedure di verifica", il Gestore dovrà illustrare su quale base la frequenza dell'autocontrollo del CSS-rifiuto in ingresso alla installazione "dipende" dal suo stoccaggio al chiuso, considerato che risulta apportata una modifica in tal senso al PMC previgente (che prevedeva unicamente verifiche trimestrali), per cui nella rev.1 datata 19/01/18 dell'elaborato si legge che *"...il CSS in ingresso è campionato secondo la UNI 15442:2011 e sottoposto a determinazioni analitiche riportate nella UNI EN 15359:2011 in occasione del primo conferimento di ciascun produttore e successivamente con frequenza semestrale. Sul CSS presente nel capannone di stoccaggio (edificio "I" ed "II") il campionamento avviene trimestralmente..."*;
- i) nel **capitolo 7** "Controlli sul combustibile ausiliario" il Gestore dovrà indicare, oltre alla registrazione delle quantità di combustibile ausiliario utilizzato, anche di acquisire e conservare presso lo stabilimento la documentazione tecnica che attesti la conformità dei combustibili all'All. X della parte V del D. Lgs. n. 152/06 e smi;



- j) relativamente al **par. 8.2 "Suolo e acque sotterranee"** dovrà essere riportato che, in caso di superamento delle CSC, il Gestore è tenuto a comunicare al Comune di Massafra, alla Provincia di Taranto, alla Regione e ad ARPA Puglia, descrivendo le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate e mettendo in atto gli adempimenti in caso di evento potenzialmente contaminante previsti dalla parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Ulteriori indicazioni sull'elaborato presentato dal Gestore post controllo ordinario del 14/12/17 saranno trasmesse in uno agli esiti del medesimo controllo.
- Il controllo della qualità delle acque sotterranee dovrà essere effettuato prelevando campioni in almeno due punti, di cui uno a monte idrogeologico e uno a valle, ricostruendo anche la superficie piezometrica dell'acquifero indagato. Anche in tal caso, qualora si dovesse accertare il superamento delle CSC, il Gestore dovrà prontamente mettere in atto gli adempimenti previsti dalla parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e smi;
- k) in merito al **capitolo 9 "Attività di monitoraggio dello stato di salute della popolazione"**, si osserva preliminarmente che i controlli previsti afferiscono più propriamente al capitolo 8 del PMC e dunque il cap. 9 andrebbe riformulato nei contenuti concordando con la ASL competente per territorio le attività da porre in essere sulla base dei risultati dei monitoraggi sulle matrici ambientali condotti. Inoltre, al fine di arricchire il quadro di informazioni circa la massa degli inquinanti emessi dall'installazione trasferita dall'atmosfera al suolo, alla vegetazione e a qualsiasi superficie a seguito di precipitazioni o per sedimentazione, il Gestore dovrà integrare il monitoraggio delle deposizioni atmosferiche di microinquinanti organici (IPA, PCDD/Fs, PCBs) ed inorganici (As, Ni, Cd, Pb) da effettuarsi ogni 30±2 gg. in conformità alle norme UNI EN 15980:2011 e UNI EN 15841:2010. Le analisi dovranno essere effettuate da laboratorio esterno accreditato. A tal riguardo si propone di installare n. 5 postazioni di campionamento delle deposizioni atmosferiche (deposimetri in vetro Pyrex ed in HDPE tipo bulk) da posizionare in corrispondenza dei quattro punti di monitoraggio del top soil citati al § 8.2 ed uno presso il punto di massima ricaduta degli inquinanti individuato mediante lo studio modellistico di valutazione diffusionale.

13

All'Autorità Competente, in considerazione delle sue prerogative, si sottolinea fin d'ora la necessità di valutare sia i rilievi emersi a seguito del controllo ordinario eseguito in data 14/12/17 (i cui esiti saranno trasmessi a breve dall'Agenzia) – come peraltro previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies - sia le richieste di chiarimenti sull'AIA di cui alla D.D. n.93/2012 di seguito elencate:

- 8) è indispensabile e prioritario che l'A.C. definisca quale sia il titolo autorizzativo in base al quale l'impianto esercisce la propria attività nella configurazione attuale, anche alla luce di quanto disposto dai punti 1, 3 e 6 del dispositivo della D.D. AIA n. 93 del 07/09/012⁶, al fine di chiarire l'inquadramento

⁶ **Punto 1** della D.D. prov. n. 93/2012 – La Provincia di Taranto dispone di "...esprimere favorevole di compatibilità ambientale e pertanto di rilasciare, alla società Appia Energy srl, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.152/06 così come modificato ed in particolare dell'art. 10 "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti" comma 2 ed il titolo III-bis articolo 29-bis/septies, relativamente alla Centrale termoelettrica di Massafra alimentata a CSS e Biomasse, secondo le operazioni R13-R1 di cui agli allegati B e C alla Parte IV del citato decreto legislativo...".

Punto 3 della D.D. prov. n. 93/2014: "...Il presente provvedimento costituisce approvazione del progetto e relativa autorizzazione alla costruzione, l'entrata in esercizio dell'impianto (nuova configurazione) è subordinata alla verifica preliminare da parte degli organi di controllo, ai fini del rispetto delle condizioni riportate nel presente provvedimento...".

Punto 6 della D.D. prov. n. 93/2014: "...L'entrata in esercizio del nuovo impianto è subordinata al collaudo, nonché alla presentazione ai sensi dell'Allegato A, punto 4 del Regolamento Regionale 16 luglio 2017 n. 18, della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata a favore della Provincia di Taranto entro il termine di 60 giorni a far tempo dalla data di collaudo dell'impianto. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



giuridico e le prescrizioni da considerarsi vincolanti per il Gestore. In particolare necessita un chiarimento sulle autorizzazioni precedentemente rilasciate all'impianto sostituite dall'AIA (ivi comprese quelle inerenti alla gestione dei rifiuti, sia in ingresso che prodotti, ed il loro stoccaggio⁷, considerata la presenza di riferimenti a determine e note provinciali a riguardo nella D.D. prov. di VIA/AIA n. 93/2012); il provvedimento di riesame deve comunque rispettare la previsione dell'art. 29 quater, comma 1, del TUA "...Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale *richiama esplicitamente le eventuali condizioni già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane...*";

- 9) occorre accertare la correttezza/idoneità della codifica IPPC assegnata alla installazione, alla luce dei titoli autorizzativi finora rilasciati, del vigente quadro normativo e della tipologia di attività condotte presso l'installazione: non è chiaro, infatti, come lo stabilimento, autorizzato con D.D. prov. n. 6/2008 - ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06⁸ (ormai abrogato) - alla *gestione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di CDR e biomasse*, risulti inquadrato nella D.D. n. 93/2012 come *Centrale termoelettrica alimentata a CSS e biomasse secondo le operazioni R13-R1 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 - attività IPPC 1.1*, piuttosto che *attività IPPC 5.2*. Si rappresenta a riguardo che lo stesso Gestore, con nota prot. 0646/14 del 29/08/2014 indirizzata alla sola Provincia di Taranto, dichiarava che "...Nella nuova scrittura dell'Allegato VIII (rif. alla Parte Seconda del T.U.A.), la tipologia 5.2 non è più, come nella legislazione previgente, riferita esclusivamente ai rifiuti urbani, ma più genericamente ai rifiuti, come evidenziato nella successiva tabella...omissis... L'Appia Energy svolge dunque l'attività IPPC 5.2.a ed è alimentato con CDR/CSS per un quantitativo nominale di 12,5 t/h di combustibile. Va tuttavia evidenziato che nel corso dell'istruttoria tecnica condotta dall'autorità competente era stato positivamente valutato l'allineamento dell'impianto alle BAT applicabili sia per i "grandi impianti di combustione" che per gli "impianti di incenerimento", come riportato nel documento tecnico "Applicazione delle BAT" allegati alla D.D. n. 93 del 7 settembre 2012..."; Detta missiva si concludeva con la richiesta all'A.C. di aggiornare il provvedimento autorizzativo con l'introduzione dell'attività 5.2.a tra le attività IPPC per cui vale l'autorizzazione in essere.

Con istanza di avvio riesame AIA prot. AE_0542/17 del 15/09/17, il Gestore richiama il proprio prot. 646 del 29/08/14, affermando di aver "...richiesto alla Provincia di Taranto di aggiornare l'AIA rilasciata nel settembre 2012 in relazione ai tre aspetti suindicati, richiesta peraltro rimasta sin qui priva di riscontro e dalla quale dovrà invece tenersi necessariamente conto in sede di eventuale riesame del provvedimento autorizzativo...";

- 10) prevedere espressamente l'obbligo, di cui all'art. 29-sexties comma 6 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii⁹, di trasmissione dei dati sui controlli delle emissioni richiesti dall'AIA (Rapporto annuale) anche all'ARPA ed alla ASL, oltre che al Comune interessato, fissandone altresì la tempistica di consegna;

sospesa fino al momento della presentazione allo scrivente Settore della medesima garanzia e della conseguenziale accettazione. Tale accettazione dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa garanzia finanziaria...".

⁷ A titolo di esempio la D.D. provinciale n. 97 dell'11/06/03 e successivo rinnovo prot. 29779 del 16/06/08.

⁸ Il comma 1 dell'art. 210 T.U.A. recitava: "...Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla Regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali...".

⁹ Il T.U.A. all'art. 29-sexties, comma 6, stabilisce che "...l'autorizzazione integrata ambientale contiene...omissis... l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, dei dati necessari per verificare la conformità alle condizioni"

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



- 11) garantire che il provvedimento di riesame sia conforme ai contenuti obbligatori fissati dall'art. 29-sexies del TUA;
- 12) esplicitare gli obblighi del Gestore derivanti dall'art. 29-undecies, comma 1, del TUA.

Tanto si rimette per il prosieguo dell'iter procedimentale.

II DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE
(Dott. Vittorio Esposito)

Il GdL

Dott. Roberto Barnaba
Ing. Francesco Busseti
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott. Roberto Giua
Dott. Vincenzo Musolino
Dott. Tiziano Pastore
Dott.ssa Adriana Primicino
Dott. Valerio Rosito

dell'AIA...omissis...L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA..."

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE**

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
AOD_009/PROT
05/04/2018 - 0002312
P.zza. Uscita - Regione Puglia - 70124 Bari

Provincia di Taranto
Settore Ecologia ed Ambiente
provincia.taranto@legalmail.it

OGGETTO: Appia Energy srl – Centrale termoelettrica di Massafra (TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA DD n. 93 del 07/09/2012 – procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 – Conferenza di servizi del 5 aprile 2018.

Con nota, vostro prot. 8129 del 13 marzo 2018, è stata convocata per il giorno 5 aprile 2018 la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona relativamente al procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con provvedimento di VIA-AIA DD n. 93 del 07/09/2012.

Nel prendere atto favorevolmente dell'iniziativa procedimentale assunta da codesto Ente, anche a seguito della richiesta espressa dalla Regione con nota prot. 4788 del 10/08/2017, e in considerazione dell'evidente esiguità della documentazione presentata a corredo dell'istanza di riesame, si osserva quanto segue:

- Le migliori tecniche disponibili, per l'installazione in esame, devono essere ricercate ed applicate avendo a riferimento la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 e non il DM 29 gennaio 2007 come riportato nell'istanza del proponente. Si chiede, pertanto, di produrre specifico elaborato riportante lo stato di

www.regione.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia



applicazione/adeguamento alle singole e specifiche BAT riportate nel documento citato.

- Si rende necessaria l'elaborazione di uno specifico studio di ricaduta al suolo delle emissioni in atmosfera, secondo modelli da concordare preventivamente con l'Autorità Competente, al fine di valutare eventuali misure di mitigazione da porre in essere analogamente a quanto previsto dal paragrafo 5.1.7 del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria" approvato in via definitiva con DGR 1944 del 02/10/2012;
- Deve confluire nel presente procedimento ogni determinazione associata alla Valutazione del Danno Sanitario per l'area in oggetto, nonché tutte le evidenze disponibili di monitoraggi ambientali (dati di deposimetri, centraline) eseguiti da ARPA Puglia e ASL (e ARES) con particolare riferimento ad eventuali biomonitoraggi, esiti di analisi su microinquinanti organici ricercati in diverse matrici alimentari, ambientali ecc;
- Si invita, inoltre, la ASL territorialmente competente a fornire uno specifico contributo volto a proporre l'applicazione di eventuali prescrizioni di cautela sanitaria mediante l'istituto del parere da rendere ai sensi degli articoli 216 e 217 del RD 1265/1934, come espressamente previsto dall'articolo 29-quater comma 5 del TUA.

Lo scrivente ufficio si riserva, a valle dell'acquisizione delle informazioni integrative sopra riportate, di esprimere ulteriori richieste di chiarimento al fine di proporre specifiche prescrizioni di esercizio della centrale volte a minimizzare l'impatto sulle varie matrici ambientali.

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE**

Si chiede che il presente parere venga acquisito ai lavori della conferenza di servizi e venga inviato, da parte dell'Autorità competente ad ARPA, ASL ed ARES per i rispettivi contributi da fornire.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali**
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano

www.regione.puglia.it

**Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



Città di Massafra
Il Sindaco

Cod. Amm. : p.ta
N. Prot. : 0011135
Data Prot. : 05-04-2018 13:45:10



OGGETTO: 5 aprile 2018 - Conferenza dei servizi per il procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto Appia Energy Srl, P. IVA 02304890730 - centrale termoelettrica di Massafra (TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA D.D. n.93 del 07.09.2012.

IL SINDACO DI MASSAFRA

Premesso che

- **Presso la Provincia di Taranto è convocata la conferenza dei servizi per il procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto Appia Energy Srl, P. IVA 02304890730 - centrale termoelettrica di Massafra (TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA D.D. n.93 del 07.09.2012, alla quale partecipa il Comune di Massafra;**
 - **Con istanza del 16.05.2017 al Presidente della Provincia di Taranto, il sottoscritto Sindaco di Massafra, chiedeva l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA per l'impianto Appia Energy, motivandolo con rilevanti modifiche normative intervenute sulle questioni ambientali e nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali;**
 - **Il contesto su cui vanno ad incidere la VIA e l'AIA, portate originariamente dalla DD n. 93/2012, per una durata prestabilita al 07.09.2017, e prorogata dalla DD n. 81/2017, sino al 23.08.2021, dal tempo del loro perfezionamento, nel settembre 2012, è profondamente mutato.**
 - **Dall'anno 2012 si sono succeduti atti, provvedimenti e indagini epidemiologiche che denotano e presuppongono un peggioramento delle condizioni di salubrità, nel territorio limitrofo all'area industriale di Taranto, tali da recare pregiudizio alla salute. Inoltre il nuovo PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) in vigore dal 2015 ha sovrapposto, a quelli preesistenti, vincoli paesaggistici che escludono la possibilità di realizzare insediamenti industriali nell'area scelta per la costruzione.**
 - a) Il nuovo impianto dell'Appia Energy verrebbe costruito in un'area che il nuovo PPTR, ad oggi vigente, definisce ad elevato vincolo paesaggistico. In particolare contrasta con le prescrizioni indicate nelle N.t.a. riferite all'Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice del Paesaggio), così come definita all'art. 59: *che consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata: a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.*
- L'Art. 63 elenca le misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi: in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: omissis a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti; a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia**, fatta eccezione per gli interventi 46 indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- b) **atto di indirizzo del 03.08.2012 del Consiglio della Regione Puglia**, secondo cui per il territorio di Taranto e provincia "l'interesse alla diminuzione dei carichi inquinanti costituisca interesse pubblico prevalente, anche in considerazione del generale principio di precauzione", rispetto a qualunque altro legittimo interesse privato, dovendo, quindi, "tutte le amministrazioni interessate ad iter autorizzativi anche solo parzialmente idonei ad

aumentare i carichi inquinanti”, considerare la rilevanza dell’interesse pubblico su indicato:

c) **delibera 22.11.2016 n. 75 del Consiglio Comunale della Città di Massafra**, recante dichiarazione di contrarietà assoluta alla realizzazione, nel territorio comunale, di ulteriori impianti che possano aumentare la capacità di trattamento e smaltimento di rifiuti, sia urbani sia industriali, e comunque di impianti in grado di produrre emissioni insalubri; la contrarietà alla realizzazione di questi impianti veniva espressa in considerazione, tra l'altro, del fatto che:

1) in base alla Legge n.305 del 1989, Massafra veniva dichiarata “area ad elevato rischio di crisi ambientale” con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, reiterata poi con la Deliberazione del 11 giugno 1997;

2) In queste aree il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia (PRGRS), prevede un vincolo di tipo penalizzante per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento. Il Piano, infatti, per quanto riguarda i criteri di localizzazione, prescrive la necessità di realizzare i nuovi impianti a distanza sufficiente da quelli esistenti in modo da poter distinguere ed individuare, rapidamente, la fonte di un eventuale fenomeno di inquinamento ambientale. Questo per assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” (art. 178 commi 2 e 3 del D.lgs 152/06 ss.mm. e ii.). Appare evidente che la stretta vicinanza tra gli impianti esistenti (termovalorizzatore, discarica) e quello che si propone di realizzare non renderebbe possibile escludere interferenze, nel caso di rilascio di sostanze inquinanti, da uno di essi e non fornisce adeguata garanzia di protezione ambientale, in termini di tempestività di intervento e individuazione delle possibili cause. Non a caso, ARPA Puglia suggerisce, in riferimento al Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, di escludere le aree di Taranto e Brindisi da quelle dove si possa prospettare la realizzazione di ulteriori impianti.

d) **delibera 26.05.2017 n. 131 della Giunta della Città di Massafra**, recante parere sfavorevole alla realizzazione di un impianto di incenerimento fanghi da parte della Soc. STF.

Considerato che

- i dati risultanti dalla centralina ARPA sita nel centro abitato nel Comune di Massafra recano nel 2017 e nei primi mesi del 2018 ben 34 superamenti dei limiti massimi consentiti di presenza di polveri sottili (PM10) in atmosfera (vedi sito ARPA);
- Nel gennaio 2016, il Direttore Generale dell'ARPA Puglia in carica, Prof. Giorgio Assennato, intervenendo nel consiglio comunale di Massafra, dichiarava quanto segue: **“...in un'area caratterizzata dalla vicinanza con il più grande e inquinante complesso siderurgico d'Europa, ovviamente OCCORRE MOLTA CAUTELA e IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE è quello che comunque occorre seguire anche quando non ci siano condizioni di criticità ambientali!”**
- A tal riguardo la Corte di Giustizia Europea è stata chiara: “Il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici” (da sentenza Corte Europea, Trib. CE, Seconda sez. ampliata, 26 nov. 2002, T-74/00 Argedoan).
- L'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), così come modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014, recita: **“Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco, di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265...”** (il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione di un'industria insalubre)
- **Le conclusioni dell'ultimo Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario nell'area di Taranto** Stabilimenti ILVA – ENI – CISA – APPIA ENERGY – TARANTO ENERGIA – ENI (EX ENIPower TA) – ITALCAVE – VERGINE (Palombara e Mennole) – CEMENTIR – HIDROCHEMICAL ai sensi della LR 21/2012 -Scenario emissivo AIA (dicembre 2017) -parlano chiaro: **“Risulta, perciò, confermata la criticità dell'area di Taranto, secondo gli artt. 3 e 5 della legge regionale 21/2012, con le previste conseguenze normative a carico delle aziende che si trovano nell'area suddetta, oltre che dei nuovi, possibili insediamenti e delle connesse procedure autorizzative”** e ancora **“La valutazione del rischio cancerogeno inalatorio delle emissioni in atmosfera per lo scenario AIA, per gli stabilimenti ILVA, ENI, CISA, Appia Energy, Taranto Energia, ENI (ex Enipower), Italcave, Vergine, Cementir, Hydrochemical nell'area di Taranto evidenzia un**

numero di circa 14.000 persone residenti a Taranto per le quali, ipotizzando un'esposizione costante alle concentrazioni modellizzate per 70 anni, la probabilità aggiuntiva di sviluppare un tumore nell'arco dell'intera vita è superiore a 1:10.000."

"Si ritiene pertanto necessario applicare la procedura prevista dalla normativa ed in particolare, ai sensi dell'art. 6 del R.R. 24/2012, gli obiettivi di riduzione di cui all'art. 6 della legge L.R. 21/2012."

L'impianto Appia Energy rientra tra gli stabilimenti recanti le caratteristiche descritte all'art 1 della legge L.R. 21/2012, pertanto la sua realizzazione/autorizzazione è **subordinata alla presentazione di un documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale**, approvato dagli enti di cui all'articolo 2 della stessa legge.

Visto l'art. 50 del D.Lgs, n. 267/2000, contenente le funzioni e competenze del Sindaco;

A SEGUITO DI TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

ESPRIME

PARERE CONTRARIO alla conferma dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto Appia Energy Srl, centrale termoelettrica di Massafra (TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA D.D. n.93 del 07.09.2012;

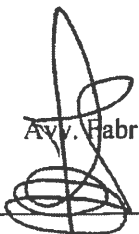
CHIEDE:

al Presidente della Provincia di Taranto, quale organo competente sul procedimento in oggetto

1. di considerare l'applicazione del PRINCIPIO DI PRECAUZIONE per orientare le scelte di competenza sul procedimento in oggetto, soprattutto alla luce delle indicazioni della VdS di "riduzione delle emissioni" del dicembre 2017 e delle prescrizioni della L.R. 24/2012;
2. di considerare che l'obiettivo del riesame richiesto non sia quello di "adottare misure correttive al provvedimento del 2012", come indicato nella lettera di convocazione della conferenza dei servizi, ma costituisca autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'impianto, non assentibile per tutte le argomentazioni riportate in premessa;
3. di considerare il progetto dell'impianto in oggetto, non ancora costruito, alla luce del nuovo PPTR, in vigore dal 2015, tenuto conto che già violava le prescrizioni di base indicate nell'art. 3.10.4 delle N.t.a. del PUTT/R vigente nel 2012, poiché inserito nella fascia di 100 m. a tutela delle "aree annesse" ai boschi e alle macchie;
4. di adottare tutti i provvedimenti utili e necessari per prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente.

Massafra, 04.04.2018

Il Sindaco
Avv. Fabrizio Quarto



**Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale**

ATTO DI INDIRIZZO

Il Consiglio Comunale,

premesso che:

- il 29 ottobre 2016, il Direttore della nuova Agenzia unica regionale, adibita alla gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, istituita con la Legge Regionale n.20 del 4 agosto 2016, procedeva unilateralmente, senza convocare gli Enti locali, alla “rimodulazione dei flussi”, riguardanti i Rifiuti indifferenziati che vengono smaltiti presso gli impianti autorizzati sul territorio regionale, tra cui l'impianto ubicato in Massafra e gestito dalla Società CISA spa. In particolare, in riferimento all'impianto in questione, decideva di spostare i rifiuti di Manduria e di altri 17 comuni, appartenenti al versante orientale della provincia di Taranto, pari a 171 tonnellate al giorno, presso l'impianto ubicato in Manduria, gestito dalla società “Manduriambiente”. Inoltre, il Direttore dell'Agenzia, procedeva (contestualmente) a spostare i rifiuti prodotti dai comuni di Andria, Bisceglie e Trani, per un flusso pari a 153 tonnellate al giorno, presso l'impianto ubicato in Massafra. Successivamente, su richiesta del Sindaco, il Direttore dell'Agenzia regionale, Dott.Gianfranco Grandaliano, comunicava che il trasferimento dei Rifiuti dalla BAT a Massafra va ritenuto un atto provvisorio, non specificando, tuttavia, nessun limite temporale a tale attività.
- la nuova Agenzia regionale ha sostituito i sei Enti provinciali che, fino ad agosto 2016, erano preposti a valutare la tariffa e a determinare la gestione dei rifiuti urbani, all'interno di ciascuna Provincia;
i rifiuti provenienti da Manduria e dai 17 comuni dell'ex Bacino ATO\TA 3 erano conferiti a Massafra in via straordinaria, in conseguenza della Delibera n.4 dell'Organismo di Gestione d'Ambito (OGA), composto dai Sindaci dei comuni della provincia di Taranto. Lo stesso Sindaco di Massafra dovette ricorrere ad una Ordinanza (la n.218 del 2013) per autorizzare la discarica Cisa ad accoglierli, proprio in conseguenza di questa situazione emergenziale e straordinaria che vedeva l'impossibilità, a quanto indicato nelle Delibere della stessa OGA\TA, di conferire in maniera ordinaria presso la Discarica di Manduria, che era la destinazione prevista per quei rifiuti;
- il 13 ottobre 2015, con l'Ordinanza n.10, il Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario regionale per la gestione delle emergenze relative ai

rifiuti, delocalizzava il trattamento e lo smaltimento di diversi comuni della provincia di Brindisi, presso gli impianti di Massafra, per un totale di 90 tonnellate al giorno e questa attività risulta ancora in corso;

- con questi ritmi, che certamente non sono stati previsti in fase di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con la quale la Regione autorizzava l'impianto di Bacino ubicato nel territorio comunale, la discarica di Massafra, esaurirà precocemente i volumi autorizzati all'esercizio. Infatti, in conseguenza delle sopra descritte attività, il Sindaco di Massafra sia nel 2014 che nel 2015 emetteva proprie Ordinanze (n.203/2014 e n.248 2015), con le quali autorizzava il gestore degli impianti di Massafra a ricevere rifiuti, fino alla fine dell'anno in corso, in deroga alle 220.000 Ton/Anno previste dall'Autorizzazione regionale.

Considerato che:

- presso la Provincia di Taranto è in atto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.-A.I.A.), alla quale partecipa il Comune di Massafra, conseguente alla richiesta -da parte della Società STF Puglia s.r.l.- di realizzazione di un "*Impianto di essiccamento e recupero energetico dei fanghi*" in agro di Massafra (area P.I.P.), da 80.000 tonnellate annue. Si tratta, come precisa ARPA Puglia, della proposta di realizzare un "inceneritore di rifiuti speciali" ;
- all'interno della stessa area P.I.P. del Comune di Massafra è in atto, altresì, una procedura V.I.A.-A.I.A. che riguarda un impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fanghi, proposto dalla Società Cisa s.p.a.;
- il Consiglio comunale di Massafra, con Delibera n.65 del 2 settembre 2015, esprimeva, all'unanimità, un atto di indirizzo contrario alla realizzazione dei due impianti in questione (che tratterebbero e smaltirebbero a Massafra "Rifiuti Speciali") e di qualunque altro impianto che produca emissioni insalubri. La contrarietà alla realizzazione di questi impianti veniva espressa in considerazione, tra l'altro, del fatto che:

1) Massafra veniva dichiarata "area ad elevato rischio di crisi ambientale" con Delibera del Consiglio dei Ministri in base alla Legge n.305 del 1989;

2) In queste aree il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia (PRGRS), prevede un vincolo di tipo penalizzante per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento. Il Piano, infatti, per quanto riguarda i criteri di localizzazione, prescrive la necessità di realizzare i nuovi impianti a distanza sufficiente da quelli esistenti in modo da poter distinguere ed individuare, rapidamente, la fonte di un eventuale fenomeno di inquinamento ambientale. Questo per assicurare un'elevata protezione

dell'ambiente e controlli efficaci nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178 commi 2 e 3 del D.lgs 152\06 ss.mm. e ii.). Appare evidente che la stretta vicinanza tra gli impianti esistenti (termovalorizzatore, discarica) e quelli che si propone di realizzare non renderebbe possibile escludere interferenze, nel caso di rilascio di sostanze inquinanti, da uno di essi e non fornisce adeguata garanzia di protezione ambientale, in termini di tempestività di intervento e individuazione delle possibili cause. Non a caso, ARPA Puglia suggerisce, in riferimento al Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, di escludere le aree di Taranto e Brindisi da quelle dove si possa prospettare la realizzazione di ulteriori impianti.

Considerato inoltre che:

- sul territorio comunale vige il divieto di pascolo, secondo l'Ordinanza Sindacale del 23 marzo 2010 con la quale il Sindaco recepiva il predetto divieto di pascolo, emanato dal Presidente della Regione Puglia (Ordinanza n.176 del 27\03\2010), in conseguenza delle analisi al suolo intorno all'area industriale di Taranto e dava indicazione di fornire massima diffusione nel territorio;
- nel Comune di Massafra vige, altresì, l'Ordinanza n. 9 del 17 Gennaio 2013, con la quale il Sindaco informava i cittadini che, nel territorio comunale, sono da evitare: la raccolta di lumache nei terreni incolti; la caccia di alcuni esemplari di fauna selvatica potenzialmente a rischio; l'allevamento di galline e altri volatili, o animali da cortile, ai fini dell'autoconsumo, senza adottare rigorose cautele che ne garantiscano l'assenza di contaminazione;
- con la Delibera del 3 agosto 2012, il Consiglio Regionale della Puglia RITENEVA che, per il territorio di Taranto e provincia, "l'interesse alla diminuzione dei carichi inquinanti costituisca interesse pubblico prevalente, anche in considerazione del generale principio di precauzione", rispetto a qualunque altro legittimo interesse privato e IMPEGNAVA "tutte le amministrazioni interessate ad iter autorizzativi anche solo parzialmente idonei ad aumentare i carichi inquinanti", a considerare la rilevanza dell'interesse pubblico su indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

a seguito di tutto quanto Premesso e Considerato,

ESPRIME

La propria **contrarietà** al trasferimento di rifiuti da altri territori, stigmatizzando i continui provvedimenti "provvisori" che in realtà si sono stabilmente susseguiti, senza soluzione di continuità, nel corso degli anni.

RIBADISCE

la **contrarietà**, totale, alla realizzazione, nel territorio comunale, di ulteriori impianti che possano aumentare la capacità di trattamento e smaltimento di rifiuti, sia urbani che industriali, e comunque impianti in grado di produrre emissioni insalubri.

DA MANDATO

AL SINDACO di:

- 1) intercedere nei confronti del Direttore dell'Agenzia regionale per la gestione unica dei Rifiuti Urbani e presso la Regione Puglia, al fine di:
ottenere una precisa e puntuale informazione sulla cessazione del trasferimento da egli stesso definito provvisorio, nel nostro territorio, dei rifiuti provenienti dalla BAT;
conoscere le volumetrie residue autorizzate di cui dispone ancora la discarica di Massafra e dove intenda realizzare la prossima, quando quella attualmente in uso sarà esaurita (occorre applicare il principio di rotazione tra i Comuni che ospitano i siti di smaltimento, così come indicato nel Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani. I Comuni che, nel corso degli anni, si sono fatti carico di smaltire i rifiuti di interi bacini provinciali e di altre aree della Regione, devono essere esentati dall'ospitare altre discariche di bacino).
- 2) acquisire e valutare tutti gli Atti con i quali sono stati disposti i provvedimenti per lo spostamento dei rifiuti, al fine di verificare la possibilità di impugnazione degli stessi, presso le sedi giudiziarie opportune, qualora possono arrecare nocumento di qualsiasi tipo al Comune di Massafra e ai suoi cittadini;
- 3) chiedere alla Provincia di Taranto informazioni sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA-AIA) sopra citate ed esprimere il DINIEGO motivato alla realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e trattamento di "rifiuti speciali", nel territorio di Massafra, così come richiesto dal Consiglio comunale, ribadendo le motivazioni espresse nella Delibera di CC n.65/2015.

4) ~~CHIEDERE~~ ~~AL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI~~
~~VALUTARE LA~~ ~~PERMANENTE~~ ~~RIDUZIONE~~ ~~DEI FLUSSI~~
~~CONDIZIONANDO ALTRE DISCARICHE CON POSSIBILITÀ~~
~~IMMEDIATE DI CONFERIMENTO~~ ~~ALLA DISCARICA~~
~~DI CASTELLARATA E ALTRE~~

1	Quarto Fabrizio
2	Bramante Michele
3	Castellano Graziana
4	Losavio Clementina
5	Masi Vito
6	Pistoia Luigi
7	Mastrangelo Cinzia
8	Lippolis Giuseppe
9	Zanframundo Nicola
10	Putignano Domenico
11	Ciaurro Antonio
12	Termite Rosa
13	Scarano Maria
14	Baccaro Maurizio
15	Lattanzio Savino
16	D'Errico Antonio
17	Tamburrano Martino C.
18	Zaccaro Giancarla
19	Massaro Vita
20	Castiglia Gaetano
21	Doga Sabrina
22	Maggiore Giuseppe
23	Gentile Raffaele
24	Cardillo Ida
25	Viesti Antonio

~~Quarto Fabrizio~~
~~Bramante Michele~~
~~Castellano Graziana~~
~~Losavio Clementina~~
~~Masi Vito~~
~~Pistoia Luigi~~
~~Mastrangelo Cinzia~~
~~Lippolis Giuseppe~~
~~Zanframundo Nicola~~
~~Putignano Domenico~~
~~Ciaurro Antonio~~
~~Termite Rosa~~
~~Scarano Maria~~
~~Baccaro Maurizio~~
~~Lattanzio Savino~~
~~D'Errico Antonio~~
~~Tamburrano Martino C.~~
~~Zaccaro Giancarla~~
~~Massaro Vita~~
~~Castiglia Gaetano~~
~~Doga Sabrina~~
~~Maggiore Giuseppe~~
~~Gentile Raffaele~~
~~Cardillo Ida~~
~~Viesti Antonio~~



Sezione di Massafra

Presidente: dott. Delio Monaco

Sede: c/o CPT Progetto Massafra v.le Magna Grecia snc

Email: isde.massafra@gmail.com

Tel: 3285323878

Al Sindaco del Comune di Massafra
Dr. Fabrizio Quarto
protocollo@pec.comunedimassafra.it

OGGETTO: 5 aprile 2018 - Conferenza dei servizi per il procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto Appia Energy Srl, P. IVA 02304890730 - centrale termoelettrica di Massafra (TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA D.D. n.93 del 07.09.2012.

In riferimento ai contenuti dei documenti prodotti in occasione della suddetta Conferenza dei Servizi da Appia Energy, ISDE Massafra considera non esaustiva tale documentazione dal momento che il proponente ha ritenuto di non dover produrre la valutazione di impatto sanitario nell'ambito del riesame della procedura integrata VIA/AIA chiesto dalla ns. associazione e dal Comune di Massafra.

Il gestore ha, infatti, presentato una revisione non sostanziale per il recepimento della normativa vigente sul CSS di cui al DM Ambiente n. 22 del 2013.

Ricordiamo che tale revisione era stata invocata alla luce delle evidenze scientifiche prodotte negli ultimi anni e del dato epidemiologico riguardante lo stato di salute della popolazione residente. Nel lucido e dettagliato Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario redatto da ARPA Puglia, AreSS Puglia e dalla ASL di Taranto nel Dicembre 2017, che ha preso in considerazione lo scenario emissivo di ILVA, ENI, CISA, APPIA ENERGY, TARANTO ENERGIA, ITALCAVE, VERGINE, CEMENTIR E HIDROCHEMICAL, si legge che "le stime di mortalità nei soggetti di età 0-14 nel SIN suggeriscono eccessi di rischio per le patologie tumorali, in particolare per il tumore del sistema nervoso centrale. L'analisi del trend supporta tale evidenza, dal momento che i tassi di mortalità del SIN e dell'area a rischio appaiono in incremento e superiori al dato regionale". Lo stesso dicasi per la ospedalizzazione: "Nei comuni dell'area a rischio (Taranto, Statte, Massafra, Montemesola, Crispiano), nel confronto con la regione si evidenzia in entrambi i sessi un eccesso statisticamente significativo nella ospedalizzazione per tutti i tumori maligni e per il tumore del polmone; nei maschi per tumore del pancreas, linfoma non Hodgkin" e per la fascia di età 0-14 anni ancora "per i tumori maligni si osserva un dato in aumento nel SIN e nell'area a rischio nell'ultimo periodo, con tassi che raggiungono valori superiori al dato regionale".

INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT
ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA

Rapporto consultivo con l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
Via della fioraia, 17/19 - 52100 Arezzo - Tel. +39 0575 22256 - Fax +39 0575 28676 - C.F. 92006460510
lsde@ats.it - www.isde.it

Nelle conclusioni si legge: “Risulta, perciò, confermata la criticità dell’area di Taranto, secondo gli artt. 3 e 5 della legge regionale 21/2012, con le previste conseguenze normative a carico delle aziende che si trovano nell’area suddetta, oltre che dei nuovi, possibili insediamenti e delle connesse procedure autorizzative. Si ritiene pertanto necessario applicare gli obiettivi di riduzione di cui all’art. 6 della legge L.R. 21/2012”.

Il decisore politico non può non tenere in considerazione questi dati che pongono una dura ipoteca sul futuro dei nostri figli che pagano un prezzo altissimo per scelte imprenditoriali dissennate e oltretutto non in linea con le direttive europee e con il principio di precauzione.

I principi di prevenzione e di precauzione, ben codificati nella normativa nazionale e internazionale, possono essere definiti come principi generali del diritto comunitario che fanno obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, anche nel caso in cui i pericoli futuri per le Comunità esposte non siano ancora dimostrati. In particolare, le decisioni delle Autorità competenti che comportino possibili conseguenze ambientali devono rispettare in via prioritaria la tutela della salubrità delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e del cibo, e il principio di precauzione dovrebbe sempre prevalere sull'accettazione di potenziali futuri rischi. Il principio di prevenzione stabilisce che “è generalmente più economico e più efficiente prevenire catastrofi ambientali piuttosto che porre rimedio alle conseguenze”

In conclusione riteniamo che:

- la documentazione prodotta dai proponenti è insufficiente a garantire un adeguato livello di tutela sanitaria delle comunità esposte;
- i dubbi espressi nella VDS da ARPA Puglia, ASL di Taranto e AreSS Puglia appaiono condivisibili e dovrebbero essere tenuti in considerazione dai decisori finali;
- l’iter decisionale delle Autorità competenti dovrebbe concludersi con un parere negativo, anche nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione. (1)

Massafra, 04.04.2018

ISDE Massafra

1) Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Grottaglie (TA) (località La Torre Caprarica) Osservazioni sull’analisi di impatto sanitario eseguita dai proponenti (Linea Ambiente srl) - Agostino Di Ciaula ISDE Italia